



TORO
Banco Generale Sanpaolo

TORO Banco Generale Sanpaolo Società di Mutuo Soccorso Autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 – successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n.221 Conversione in Legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. Sede legale CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, 00195 ROMA (RM)
C.F./P.IVA: 96614100582 Pec: torobgs@pec.it

Set informativo I-Edizione

V.230425

**FURTO INCENDIO
4RUOTE
SICURI E PROTETTI**



Un prodotto di

TORO BANCO GENERALE SANPAOLO

Distribuito da Alba Assicurazioni®



TORO
Banco Generale Sanpaolo

TORO Banco Generale Sanpaolo Società di Mutuo Soccorso Autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 – successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n.221 Conversione in Legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. Sede legale CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, 00195 ROMA (RM)
C.F./P.IVA: 96614100582 Pec: torobgs@pec.it

Prodotti CVT

Norme generali che regolano il servizio

PREMESSA

Il presente paragrafo individua e regola le prestazioni in favore dell'aderente e le relative esclusioni per gli eventi accidentali descritti nei prodotti di servizio. Le descrizioni che seguono regolano i prodotti e costituiscono le regole generali contrattuali, che non sono modificabili e restano vincolanti. Qualora l'aderente sia beneficiario di più coperture sullo stesso rischio in maniera parziale (anche di diversa natura), i prodotti elencati operano al rimborso/indennizzo di spesa/indennità del maggior importo dovuto e restante scoperto da eventuali scoperti, massimali e franchigie di terzi.

NOTE DISTRIBUZIONE

Alba Assicurazioni ® è un marchio commerciale che distribuisce prodotti mutualistici per conto di TORO BANCO GENERALE SANPAOLO attraverso un servizio informatico dedicato ad operatori del settore.

Per info, reclami e dettagli aggiuntivi puoi contattarci ai seguenti recapiti:
agenzia@alba-assicurazioni.com

I prodotti indicati nel paragrafo sono soggetti alla seguente condizione:

AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

I beneficiari del servizio devono dare comunicazione scritta via pec all'indirizzo: toro.bgs@pec.it di ogni aggravamento/diminuzione del rischio oggetto della scheda contrattuale. Tra le cause di aggravamento del rischio è incluso anche la variazione di residenza.

E ai seguenti articoli:

ART.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTI GIURIDICI

I contratti hanno effetto dalle ore 24:00 dalla data di attivazione, è ammessa la retroattività del contratto ma resta effettivo la validità contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di stipula contrattuale.

ART.2 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del contraente/socio o di chiunque sia beneficiario del servizio,



TORO
Banco Generale Sanpaolo

TORO Banco Generale Sanpaolo Società di Mutuo Soccorso Autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 – successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n.221 Conversione in Legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. Sede legale CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, 00195 ROMA (RM)
C.F./P.IVA: 96614100582 Pec: torobgs@pec.it

relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale del diritto all'indennizzo/rimborso nonché all'annullamento del contratto di servizio e relativa esclusione per comportamento scorretto verso la società emittente.

ART.3 VERSAMENTO PAGAMENTO

Il contratto si intende validamente pagato solo attraverso gli intermediari abilitati.

ART.4 DURATA CONTRATTUALE E RINNOVO

La durata dei contratti è annuale, non sono previste altre forme di rateo di pagamento. In caso di alienazione del veicolo non è previsto il rimborso del rateo di contratto restante e non goduto.

Non è previsto il tacito rinnovo contrattuale, pertanto alla scadenza l'aderente dovrà richiedere l'emissione di un nuovo contratto aggiornando le informazioni eventualmente mutate.

ART.5 FORO COMPETENTE E PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

In caso di insorgenza di controversia con il presente regolamento le parti sono soggette a negoziazione assistita. Nel caso di controversia non risolta le parti stabiliscono il Tribunale di Tivoli (Rm) come sede per la risoluzione giudiziale. Fermo restando per la nostra società l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs n. 28.2010 s.m.i. (modificato da D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n.98/2013)

ART. 6 INFORMATIVA E PRIVACY

La sezione informativa e privacy è sempre aggiornata e consultabile gratuitamente da qualsiasi device al link: <https://www.alba-assicurazioni.com/modulistica>

E dagli allegati eventualmente indicati al punto 10
Per segnalazioni su questa sezione puoi scriverci a:
agenzia@alba-assicurazioni.com

ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie descritte sono valide per eventi avvenuti su territorio italiano con estensione per: Città del Vaticano e San Marino.

ART.8 VEICOLI AMMESSI

Il prodotto si rivolge a tutti i veicoli quattro ruote (autovetture, autocarri, camper, minicar 50cc, quadricicli leggeri) con età entro 8 anni di anzianità dalla prima data di immatricolazione, con valore compreso tra euro 15.000,00 ed euro 100.000,00 IVA inclusa.



TORO
Banco Generale Sanpaolo

TORO Banco Generale Sanpaolo Società di Mutuo Soccorso Autorizzata all'esercizio del mutuo soccorso ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818 – successive modifiche attuate dall'art.23 della Legge 17 Dicembre 2012 n.221 Conversione in Legge, con modificazione del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179 recante ulteriori misure urgenti per la crescita del paese. Sede legale CIRCONVALLAZIONE CLODIA 167, 00195 ROMA (RM)
C.F./P.IVA: 96614100582 Pec: torobgs@pec.it

ART.9 VARIAZIONE E/O MODIFICHE GARANZIE

Non è previsto modificare il contenuto di un contratto per nessun motivo.

ART.10 VARIAZIONE RESIDENZA

In caso di variazione residenza per le persone fisiche o sede legale per le persone giuridiche, l'aderente è tenuto a comunicarlo entro 15gg via pec a: toro.bgs@pec.it

Si precisa che tale comunicazione va effettuata solo quando la variazione comporta un cambio di provincia.

ART.11 ALLEGATI

Il presente regolamento è composto anche dagli allegati:

- a) **Informativa e privacy**
alba assicurazioni® al link indicato nell'art. 5
- b) **Allegato 1: Privacy TORO BANCO GENERALE SANPAOLO s.m.s.**

ART.12 IN CASO DI RICHIESTA INDENNIZZO

Il contraente del servizio in caso di evento accidentale rientrante nelle casistiche dei prodotti di servizio deve (pena decadenza del beneficio):

- Informare entro 3gg lavorativi la società emittente via email a: agenzia@alba-assicurazioni.com e via PEC a toro.bgs@pec.it
- Indicare luogo data e ora dell'evento, descrizione evento, indicazione eventuale intervento delle forze dell'ordine, indicare i recapiti di contatto e il luogo di visione del veicolo per la perizia.

In caso di furto:

- Originali delle 2 copie delle chiavi del veicolo;
- Certificato cronologico con annotata perdita di possesso, comprensivo del codice di verifica dell'autenticità del documento e del QR code;
- Copia di un documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità;
- Originale della procura a vendere con firma del contraente avente diritto con firma del socio, autenticata da un notaio (a favore di TORO BANCO GENERALE s.m.s.);
- Tracciato informatico dispositivo satellitare;
- Attestazione di avvenuta registrazione al P.R.A. della PERDITA DI POSSESSO sul certificato di proprietà digitale;
- Dichiarazione che il veicolo, al momento del furto, non era assicurato con altre compagnie;
- Codice IBAN del contraente per il pagamento dell'eventuale indennizzo;
- Fattura di acquisto del dispositivo "SICURI E PROTETTI" o in alternativa foglio di installazione, o modulo di adesione



- In caso di eventuale ritrovamento del veicolo inviare verbale di ritrovamento;
- Denuncia presentata all'Autorità competente;
- Carta di circolazione del veicolo;
- Ulteriore documentazione eventualmente richiesta.

ART. 13 CLAUSOLA “DEGRADO D’USO”, FRANCHIGE E SCOPERTI VERSO RIPARATORI DIRETTI PARTNER

Nell'effettuare il risarcimento in favore dell'avente diritto, la società sottolinea che i beni verranno periziati e indennizzati con il principio del degrado d'uso per la garanzia:

FURTO/INCENDIO

ART.14 DISPOSITIVO SATELLITARE DA INSTALLARE

Questo prodotto ha validità solo per i veicoli che installano il dispositivo satellitare tramite convenzione diretta con il dispositivo “SICURI E PROTETTI”.

La convenzione è valida su tutto il territorio Italiano

Il dispositivo che verrà installato sarà della tipologia scatola nera e satellitare.

ART.15 ATTIVAZIONE DEL DISPOSITIVO

Il cliente dovrà recarsi entro 20 giorni in uno dei punti vendita autorizzati.

Una volta emesso il prodotto FURTO INCENDIO il contraente verrà canalizzato digitalmente dalla società verso il centro di installazione più vicino; l'appuntamento verrà organizzato dopo che il contraente avrà ricevuto il link di pagamento (via mail o sms) ed effettuato lo stesso per l'importo di euro 98,00.

Qualora il centro non riesca a mettersi in contatto con il contraente nei tre giorni post emissione, sarà cura del contraente contattare il centro per fissare l'appuntamento.

A questo proposito è fondamentale che vengano comunicati recapiti validi e corretti del contraente (email e numero di telefono).

Glossario - Il degrado (o degrado d'uso) rappresenta la svalutazione economica di un oggetto o di un pezzo di ricambio nel corso del tempo: è quindi la % che deriva dal confronto tra il valore del veicolo nuovo e quello che il veicolo aveva al momento del sinistro.

ART. 16 QUOTA ASSOCIATIVA

Nel prezzo del servizio è inclusa la quota associativa verso TORO BANCO GENERALE s.m.s.



SET INFORMATIVO SUI SERVIZI CONTRATTUALI OFFERTI

Di seguito vengono elencate tutte le caratteristiche di tutti i prodotti inseribili nel contratto comprendenti: oggetto del servizio, modalità di fruizione, massimali, esclusioni e franchigie ove previsto
I prodotti elencati sono attivi se acquistati, farà fede la scheda contrattuale.

1) FURTO INCENDIO “SICURI E PROTETTI”

La garanzia tutela le seguenti categorie di veicolo: autovettura, autocarro, camper, microcar 50cc, quadriciclo leggero.

Copre:

- I danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nella scheda di polizza dal furto totale e incendio del veicolo. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno assicurativo.
- La somma assicurata è l'importo che rappresenta il limite massimo dell'indennizzo contrattualmente stabilito.
- Spese di immatricolazione e per l'imposta di proprietà pagata e non goduta fino ad un massimo di **€ 300,00** per sinistro e per anno assicurativo.
- Per le categorie: autovetture, autocarri, camper, microcar 50cc e quadricicli leggeri il servizio opera con uno scoperto del 15%.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI GENERALI

Non sono oggetto di contratto:

- Veicoli di valore inferiore ad **€ 15.000,00** e superiore ad **€ 100.000,00** (IVA INCLUSA)
- Sono escluse le targhe prova e le targhe diverse da quelle italiane

Sono previste le seguenti franchigie maggiorate per queste casistiche e i seguenti massimali.

- Veicoli intestati a soggetti persone fisiche o giuridiche nelle province di FOGGIA e BARLETTA/ANDRIA/TRANI franchigia del 50% su furto totale.
- In caso di inserimento dati errati nella sezione PROVINCIA del contraente il contratto non avrà effetto, la limitazione vale anche per i dati. La limitazione vale anche nel caso in cui i dati siano inseriti in maniera artificiosa e fuorviante in modo tale da non fornire la giusta valutazione ed assunzione del rischio.
- Per le categorie di veicoli diverse da USO PROPRIO si applica una franchigia del 50% sul furto totale in caso di furto, in caso questo si verifichi in aree territoriali diverse da quelle di applicazione tariffa. Per verificare le 4 diverse aree di tariffazione del prodotto furto incendio base si rimanda alla pagina dedicata: <https://www.alba-assicurazioni.com/services-2>
- Nella zona di tariffazione 4 il furto incendio base opera con un periodo di carenza di 30gg dalla data di attivazione e negli ultimi 15 giorni di contratto.



Restano esclusi dal contratto e dagli indennizzi:

- Veicoli assunti con inserimento dati fraudolento o gravemente errati con particolare attenzione alla sezione, provincia di residenza o sede legale del contraente che deve coincidere con il proprietario, all'importo del valore del veicolo che deve coincidere con il valore commerciale del listino QUATTORRUOTE e alla tipologia di veicolo;
- Costi di tasse e imposte varie, come: tassa di proprietà, spese di reimmatricolazione, spese di rifacimento targa, sanzioni amministrative, Iva e costi di messa in strada da parte del concessionario;
- Veicoli con anzianità superiore ad anni 8 dalla data di Immatricolazione (in caso di veicoli importati dall'estero farà fede e valenza la data della Immatricolazione del paese di provenienza);
- Danni subiti in conseguenza di incendio di natura dolosa, atti di guerra, insurrezione, occupazioni militari, invasioni e di sviluppo insorto da eventi collegati a energia nucleare o radioattività;
- Danni subiti ad apparecchi audiofonovisivi e ai navigatori satellitari non di serie e non stabilmente fissati ai veicoli;
- Danni a oggetti trasportati;
- Furto parziale e danni da tentato scasso, furto o rapina;
- Spese di smarrimento chiavi, congegni di apertura diversi da chiavi relativi accessori;
- Rimozione, custodia, traino e parcheggio e/o deposito del veicolo disposti dall'autorità giudiziaria;
- Danni da bruciature verificatesi in assenza di incendio;
- Danni da incendio causato da terzi;
- Danni fisici del conducente e dei trasportati (con eccezione della garanzia infortuni al conducente);
- Garanzia furto incendio: il servizio è valido ed attivabile solo per le seguenti categorie di veicolo: autovetture, autocarri, camper, motocicli.

La tariffa è strutturata su quattro zone di rischio:

ZONA 1	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
NORD ITALIA	LAZIO, MARCHE, ABRUZZO, EMILIA-ROMAGNA, UMBRIA, SARDEGNA, MOLISE, LIGURIA	LATINA – LT ROMA – RM FIRENZE – FI GENOVA – GE MILANO – MI CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA, SICILIA, PUGLIA	NAPOLI – NA FOGGIA – FG BRINDISI – BR BARLETTA-ANDRIA-TRANI – BT CASERTA – CE SALERNO – SA BARI - BA